



REGIONE CALABRIA

GIUNTA REGIONALE

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

n. 85 del 10 novembre 2020

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. **Disposizioni inerenti l'attivazione di "Ospedali Covid-19" e la conversione di posti letto di area medica in posti letto Covid-19.**

*Il Delegato del Soggetto Attuatore (Ordinanza1 n. 50/2020),
previo controllo degli atti richiamati, attesta la regolarità tecnica
del presente atto.*

Dott. Antonio Belcastro
(f.to digitalmente)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTI gli articoli 32 e 117 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Calabria, approvato con Legge Regionale n. 25 del 19 ottobre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. .833, recante *“Istituzione del servizio sanitario nazionale”* e, in particolare, l’art. 32 che dispone *“il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”*, nonché *“nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”*;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.190 del 30 luglio 2020, con la quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.248 del 07 ottobre 2020 con la quale è stato prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto Legge 30 luglio 2020 n. 83, che aveva modificato l’art. 1 comma 1 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, estendendo la possibilità di adottare misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 a tutto il 15 ottobre 2020, nonché l’art. 3 comma 1 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, fissando l’applicazione delle misure previste a tutto il 15 ottobre 2020;

VISTO il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n.248 del 07 ottobre 2020, con il quale sono stati, tra l’altro, prorogati al 31 gennaio 2021 i termini di cui all’articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;

VISTI i Decreti Legge:

del 23 febbraio 2020, n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, n.13,
del 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27,
del 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n.35,
del 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n. 74,
del 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77,
del 16 luglio 2020, n.76, convertito, con modificazioni, dalla legge settembre 2020, n. 120
del 30 luglio 2020, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;
del 14 agosto 2020 n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126;

VISTI i DDPCM del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell’1 marzo 2020, del 4 marzo 2020,

dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell'1 aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell'11 giugno 2020, del 14 luglio 2020 e del 7 agosto 2020, 7 settembre 2020;

VISTO il DPCM 13 ottobre 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 253 del 13 ottobre 2020, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 258 del 18 ottobre 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020;

ALLA LUCE del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»” pubblicato nella GU Serie Generale n.275 del 04-11-2020 - Suppl. Ordinario n. 41, che ha sostituito il DPCM 24 ottobre 2020, fissando, dal 6 novembre, nuove disposizioni per l'emergenza, fino a tutto il 3 dicembre 2020;

VISTE tutte le vigenti Ordinanze del Presidente della Regione, emanate ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica per l'emergenza COVID-19 ed in particolare le Ordinanze n. 80/2020 ed 82/2020;

VISTA l'Ordinanza n. 84 del 7 novembre 2020 inerente “Disposizioni connesse all'entrata in vigore del DPCM 3 novembre 2020”;

VISTA l'Ordinanza n. 4/2020 con la quale è stata costituita, tra l'altro l'Unità di crisi regionale, di cui fa parte il Gruppo Operativo formalizzato, da ultimo, con provvedimento dei Delegati del Soggetto Attuatore, di cui al DDG n. 3855 del 4 aprile 2020 e disposizione prot. 131965 del 9 aprile 2020;

VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep.n.631 del 27.02.2020, con il quale il Presidente della Regione Calabria è stato nominato Soggetto Attuatore ai sensi della OCDPC n. 630/2020;

VISTA l'Ordinanza n. 50/2020 con la quale sono stati nominati i delegati del Soggetto Attuatore;

CONSIDERATO che

- l'Ordinanza n. 50 dell'11 giugno 2020 aveva previsto al punto 3. lettera g) che i Delegati del Soggetto Attuatore di cui al Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile rep. n.631 del 27.02.2020, predisponessero nei termini previsti - gli adempimenti di cui agli artt. 1 e 2 del D.L. 34/2020, allo scopo di garantire la massima celerità negli interventi;

- il Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Calabria, sulla scorta delle interlocuzioni con i Ministeri affiancanti e, ritenendo propria la competenza, adottava i provvedimenti de quo, con DCA n. 91/2020 “*Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 -Art. 2 - Documento di riordino della Rete Ospedaliera*” e con DCA n. 103/2020 “*Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77- Art. 1 - Piano di Potenziamento e Riorganizzazione della Rete di Assistenza Territoriale*”;

-con nota del 13 settembre inviata dal Presidente della Regione al Presidente del Consiglio dei Ministri, si metteva in evidenza che - in forza delle specificazioni del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto per l'emergenza COVID-19 – la Regione Calabria sarebbe stata di fatto esautorata dalla gestione sanitaria del COVID-19;

- con Ordinanza n. 29 del 9 ottobre 2020 a firma del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto per l'emergenza COVID-19, si indicavano in qualità di soggetti attuatori dei Piani di riorganizzazione della rete ospedaliera, le Aziende Ospedaliere Annunziata di Cosenza, Pugliese de Lellis di Catanzaro, Mater Domini di Catanzaro, il GOM

“Bianchi-Melacrino-Morelli“ e le ASP di Catanzaro, Cosenza, Crotona, Reggio Calabria e Vibo Valentia.

- ad oggi non risultano poste in essere le azioni previste e gli adempimenti di cui al punto precedente in carico ai soggetti attuatori;

- alla luce di quanto disposto dal Decreto Legge n. 34/2020 risultava ulteriormente necessario procedere ad adottare il Programma Operativo per la gestione dell'emergenza COVID-19, contenente tutti gli interventi adottati e da adottarsi per l'emergenza COVID-19, riguardo la programmazione sanitaria regionale;

- sulla base delle specifiche richieste del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Calabria, veniva ribadito dal Ministero della Salute che gli adempimenti riguardanti la predisposizione e l'attuazione del Programma Operativo per la gestione dell'emergenza Covid ricadevano in via esclusiva in capo al Commissario ad acta stesso, essendo atti organizzativi e gestionali che la normativa riserva a tale soggetto;

- ad oggi non risultano poste in essere le azioni previste e gli adempimenti di cui al punto precedente in carico alla Struttura del Commissario ad acta;

CONSIDERATO che l'andamento epidemiologico nel territorio regionale sta registrando una crescita esponenziale dei casi con aumento del numero dei soggetti COVID-19 positivi ricoverati e, pertanto, risulta non più procrastinabile l'adozione di misure urgenti per sopperire efficacemente alla eventuale esigenza di posti letto ospedalieri per tale tipologia di pazienti;

DATO ATTO che il Presidente della Regione con le proprie Ordinanze n. 80/2020 ed 82/2020 aveva inteso - nelle more dell'effettuazione degli interventi previsti nei piani di riorganizzazione adottati dal Commissario ad acta e degli ulteriori adempimenti ad esso riservati in via esclusiva – rafforzare la rete ospedaliera pubblica prevedendo, entro il 3 novembre 2020, l'incremento del 20% dei posti letto, nonché l'incremento del numero di posti letto nelle Unità Operative di Malattie Infettive, al fine di ampliare la recettività dei pazienti COVID positivi, rimodulando i posti letto resisi disponibili dal provvedimento di sospensione dei ricoveri in elezione e dal trasferimento, presso i Presidi Ospedalieri Territoriali direttamente gestiti dalle Aziende Sanitarie Provinciali, dei pazienti COVID-19 ricoverati stabilizzati e non ancora dimissibili al proprio domicilio, previa intesa tra le Direzioni Sanitarie delle Strutture;

DATO ATTO, altresì, che, in forza di quanto previsto al punto 6 dell'Ordinanza n. 80/2020 del Presidente della Regione, sono stati attivati ulteriori 122 posti letto di malattie infettive, 21 posti letto di semintensiva e 33 posti letto di Terapia Intensiva, che hanno consentito di far fronte alle accresciute necessità di ricovero e cura e che ulteriori posti potranno essere resi disponibili dai trasferimenti previsti ai punti 4 e 5 dell'Ordinanza n. 82/2020;

PRESO ATTO dell'inerzia del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Calabria, nell'attuazione delle misure e degli interventi ricadenti in capo alla sua esclusiva competenza;

PRESO ATTO, altresì, della mancata ottemperanza – da parte delle aziende del SSR – a quanto disposto al punto 4) della citata Ordinanza n. 82/2020, in ordine *al trasferimento, presso i Presidi Ospedalieri Territoriali direttamente gestiti dalle Aziende Sanitarie Provinciali, dei pazienti COVID-19 ricoverati stabilizzati e non ancora dimissibili al proprio domicilio, previa intesa tra le Direzioni Sanitarie delle Strutture;*

RITENUTO NECESSARIO, in considerazione di quanto sopra esposto, ai fini di garantire l'adeguata assistenza a carico del Servizio Sanitario Regionale ai cittadini calabresi:

- disporre che nell'area Nord, per le Strutture di Rogliano, Rossano-Corigliano e Paola-Cetraro, sia realizzata una riconversione di 74 posti letto di degenza ordinaria e l'attivazione di n. 10 posti letto di

terapia intensiva, COVID-19 dedicati;

- disporre che nell'area Sud per la struttura di Gioia Tauro sia realizzata la riconversione dei posti letto prevedendo i 40 posti letto disponibili in posti letto COVID-19 dedicati;
- disporre che nell'area Centro, per la Struttura di Soveria Mannelli sia realizzata una riconversione di posti letto, prevedendone n. 20 COVID-19 dedicati;
- disporre la riqualificazione ed adeguamento della struttura "Villa Bianca" - già sede del policlinico universitario, nel comune di Catanzaro – per la realizzazione di 100 posti letto Covid-19 dedicati;
- disporre, che le Aziende Sanitarie e le Aziende Ospedaliere cui afferiscono tali Strutture, avviino entro 5 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza, le procedure per l'adeguata sistemazione dei plessi ospedalieri da riconvertire in Ospedali COVID-19; degli adempimenti posti in essere si debba dare tempestiva informazione all'Unità di Crisi Regionale;
- dare atto che in caso di inadempienza nei termini stabiliti si procederà all'adozione di provvedimenti sostitutivi regionali, sotto il coordinamento della protezione civile;
- dare atto inoltre, che resti vigente il disposto di cui ai punti 4 e 5 dell'Ordinanza n. 82/2020 e al punto 6 dell'Ordinanza n. 80/2020;

DATO ATTO che, per quanto non espressamente richiamato nel presente provvedimento si applicano le disposizioni e le limitazioni nazionali vigenti, nonché quelle fissate nelle precedenti Ordinanze del Presidente della Regione emanate per l'emergenza COVID-19, ove non in contrasto con la presente, o da questa modificate;

DATO ATTO altresì che in base all'evoluzione dello scenario epidemiologico regionale, ovvero a provvedimenti emanati a livello nazionale, le misure indicate potranno essere rimodulate;

VISTA la Legge 14 luglio 2020 n. 74 "conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il D. Lgs. n. 1/2018;

VISTA la legge 22 maggio 2020, n. 35 "conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GURI n.132 del 23 maggio 2020);

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83;

VISTO il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125;

VISTO l'art. 117 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO che sussistono le condizioni e i presupposti di cui all'art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 per l'adozione di ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica, da valersi per l'intero territorio regionale;

ORDINA

per quanto in premessa, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, ferme restando le misure statali e regionali (normative, direttive, linee guida, raccomandazioni) di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, con particolare riferimento ai percorsi ospedalieri dedicati:

1. nell'area Nord, per le Strutture di Rogliano, Rossano-Corigliano e Paola-Cetraro, sia realizzata una

riconversione di 74 posti letto di degenza ordinaria e l'attivazione di n. 10 posti letto di terapia intensiva, COVID-19 dedicati;

- nell'area Sud per la struttura di Gioia Tauro sia realizzata la riconversione dei posti letto prevedendo i 40 posti letto disponibili in posti letto COVID-19 dedicati;
- nell'area Centro, per la Struttura di Soveria Mannelli sia realizzata una riconversione di posti letto, prevedendone n. 20 COVID-19 dedicati;
- disporre la riqualificazione ed adeguamento della struttura "Villa Bianca" - già sede del policlinico universitario, nel comune di Catanzaro – per la realizzazione di 100 posti letto Covid-19 dedicati

2. Le Aziende Sanitarie e le Aziende Ospedaliere cui afferiscono tali Strutture, avviano entro 5 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza, le procedure per l'adeguata sistemazione dei plessi ospedalieri da riconvertire in Ospedali COVID-19, ovvero le procedure per la rimodulazione dei posti letto secondo quanto indicato nelle disposizioni del presente atto. Degli adempimenti posti in essere devono dare tempestiva informazione.

3. Si dà atto che, che in caso di inadempienza nei termini stabiliti, si procederà all'adozione di provvedimenti regionali sostitutivi, con il coordinamento della protezione civile.

4. Si dà atto, altresì, che restano vigenti le disposizioni di cui ai punti 4 e 5 dell'Ordinanza n. 82/2020;

5. Per quanto non espressamente richiamato nel presente provvedimento si applicano le disposizioni e le limitazioni nazionali vigenti, nonché quelle fissate nelle precedenti Ordinanze del Presidente della Regione emanate per l'emergenza COVID-19, ove non in contrasto con la presente, o da questa modificate

La presente Ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti delle province calabresi, alle Aziende Sanitarie Provinciali e alle Aziende Ospedaliere della Calabria, al Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Calabria, all'ANCI per la trasmissione a tutti i Sindaci dei Comuni calabresi, all'UPI.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.

Il Presidente f.f.

Spiri
(F.to digitalmente)